

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 27633/4628 protocollo  
N. 355/1981 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. SOC. CO.E.CI. S.r.l. (CF. 00227360450)  
per essere autorizzato a 2^ VARIANTE al progetto per lavori di costruzione di  
fabbricato di civile abitazione in via Piave a Carrara - loc. Stadio

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 23/11/1984 n° 50;  
~~la licenza~~ concessione di costruzione del 21 Settembre 1981 n° 355

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

~~AUTORIZZA~~  
CONCEDE

il sig. CO.E.CI S.r.l. con sede in Avenza  
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-  
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Parere Ufficiale Sanitario: Favorevole purché si allaccino alla fognatura comunale

Ai sensi dell' art. 18 comma 1 della legge 2/2/1974

n. 64 i lavori oggetto della presente concessione

non possono essere iniziati senza la preventiva

autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della

Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo

le competenze vigenti e secondo le norme vigenti.

L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato

a mezzo di messo comunale o mediante lettera

raccomandata con R. R. contemporaneamente al

Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o del-

l' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze

vigenti a norma dell' art. 17 comma 1 della citata

legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

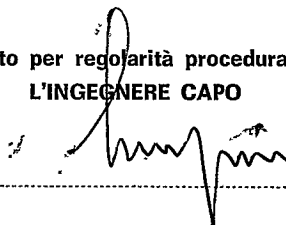
Carrara, li 7 Dicembre 1984

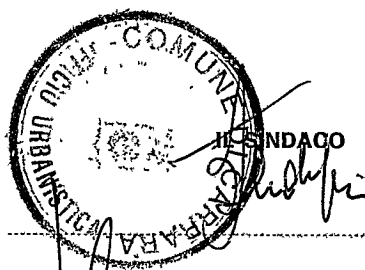
R I L A S C I O — Carrara li .....

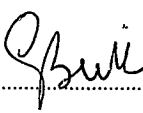
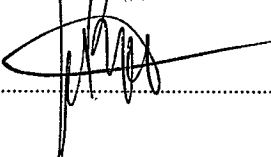
S C A D E N Z A — Carrara li .....

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale  
L'INGEGNERE CAPO





Consegnata da  a mano di  il 13/12/84